

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensivo di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile

del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi da essi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle proprie parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.